

proposta di legge n. 163

a iniziativa dei Consiglieri Camela, Perazzoli

presentata in data 22 dicembre 2011

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE SUD"

Signori Consiglieri,

il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2014 (PSSR) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 38 del 16 dicembre 2011 prevede che il processo in atto di gestione integrata sperimentale in Area Vasta tra gli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto sia propedeutico alla istituzione dell'Azienda Ospedaliera Marche Sud.

L'integrazione funzionale tra i due ospedali è volta a rafforzare le condizioni di offerta dell'intero bacino di utenza con una gamma completa di servizi di qualità e ad eliminare le duplicazioni su particolari aree specialistiche.

La riorganizzazione dei servizi, l'introduzione di eccellenze sanitarie, l'adeguamento delle strutture, la razionalizzazione delle risorse e la rimodulazione delle funzioni sono passaggi obbligati per ridurre concretamente la mobilità passiva del territorio piceno ed anzi rappresentare

un importante riferimento sanitario per la copertura di una cospicua domanda proveniente dall'utenza abruzzese e del meridione.

La costituenda Azienda ospedaliera si articola su due plessi esistenti in Area vasta e, previa programmazione dei necessari adeguati impegni finanziari, eventualmente anche di natura privata, può riferirsi ad una struttura ospedaliera di nuova realizzazione.

L'articolo 1 della proposta di legge riguarda l'istituzione dell'Azienda ospedaliera.

L'articolo 2 detta disposizioni specifiche in materia di costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera.

L'articolo 3 prevede, tra l'altro, che, per quanto non previsto dalla proposta di legge si applicano all'Azienda Ospedaliera le disposizioni statali e regionali vigenti.

L'articolo 4 prevede una modifica alla l.r. 13/2003.

Art. 1

(Istituzione dell'Azienda ospedaliera)

1. E' istituita l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Sud", nell'ambito del servizio sanitario regionale, che incorpora la struttura ospedaliera "C. e G. Mazzoni" del presidio ospedaliero dell'ASUR - Zona territoriale n. 13 e la struttura ospedaliera "Madonna del Soccorso" del presidio ospedaliero dell'ASUR - Zona territoriale n. 12.

Art. 2

(Costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera)

1. L'Azienda ospedaliera è costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. L'atto aziendale disciplina ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda ospedaliera assicurando, in particolare, l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali delle zone di riferimento con quella delle altre strutture e dei soggetti erogatori pubblici e privati.

3. L'atto aziendale di cui al comma 2 individua le caratteristiche delle strutture ospedaliere di cui all'articolo 1, diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell'Azienda ospedaliera, definendo la loro autonomia gestionale e operativa nell'ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente e gli enti locali interessati, stabilisce, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 13/2003, gli indirizzi per l'elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2 e per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l'Azienda ospedaliera e l'ASUR.

2. Il procedimento di formazione dell'atto aziendale è disciplinato dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2003.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera.

4. L'Azienda ospedaliera si intende costituita con l'adozione dell'atto aziendale da parte del Direttore generale nominato ai sensi del comma 3 e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti le strutture ospedaliere di cui all'articolo 1, secondo gli indirizzi di cui al comma 1.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'Azienda ospedaliera le disposizioni statali e regionali vigenti.

Art. 4

(Modifica della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. n. 13/2003, è sostituito dal seguente:

“1bis. Per Aziende ospedaliere, ai fini della presente legge, si intendono l'Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” con sede in Ancona, l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” con sede a Pesaro e l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Sud” con sede ad Ascoli Piceno.”.